

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 1951

(86^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (N. 1415) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 920
TOMMASINI, <i>relatore</i>	918, 920
TROIANO	919
PANETTI	919
TISSI	920
PRIOLO	920
FRANZA	920
SPATARO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i>	920

« Assegnazione della somma di lire cinque miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas » (N. 1470) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	927
BUIZZA, <i>relatore</i>	926, 927

GENCO	Pag. 927, 928
TROIANO	927, 928
TOMMASINI	927
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	927

« Interpretazione dell'articolo 2, lettera f) e dell'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 » (N. 1472) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCI Mosè, <i>relatore</i>	921
---------------------------------------	-----

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

« Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (N. 1393) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	917
SPATARO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i>	912, 915, 917
TROIANO	913, 914, 916, 917
GENCO	914
TISSI	915
VOCCOLI	915
TOMMASINI, <i>relatore</i>	915
RAJA	916

(Seguito della discussione e approvazione)

« Potenziamento della ferrovia Trento-Malè concessa alla industria privata » (N. 1465):

GENCO	921, 922, 923
CONCI	922
CORBELLINI, <i>relatore</i>	922, 923
PANETTI	922, 923
TROIANO	922, 924
MEACCI	922, 924, 925
BENEDETTI Luigi	922, 924
BUIZZA	923, 924
TISSI	923
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	923, 924

« Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (N. 1455) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SANMARTINO, <i>relatore</i>	925
TROIANO	926
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	926

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori Borromeo, Buizza, Cappa, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Martini, Meacci, Pannetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Sono altresì presenti, a termini dell'articolo 25 del Regolamento, i senatori Benedetti Luigi e Conci.

Intervengono anche l'onorevole Spataro, Ministro delle poste e telecomunicazioni, il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti, e l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e remissione all'Assemblea del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (N. 1393)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Come gli onorevoli senatori avranno osservato, non si tratta di una legge completamente nuova, non è cioè che si voglia per la prima volta disciplinare l'uso degli apparecchi telegrafici, telefonici e radioelettrici, ma si tratta soltanto di aggiornare una legge, che risale al 1934, a quelle che sono le esigenze attuali poste in luce dalle esperienze fatte in questo periodo, e di adeguare le misure delle penalità previste negli articoli 178 e 369 del Codice postale e delle telecomunicazioni, ai valori attuali.

Fatta questa premessa, mi pare che la nostra discussione può essere più proficua, se noi vediamo gli articoli come erano nel Codice, e

quelle che sono le innovazioni che oggi si propongono, le quali sono dettate da ragioni tecniche, dalla necessità di adeguare la misura di queste penalità ed anche per garantire questi servizi da un punto di vista della sicurezza generale nazionale e per evitare abusi da parte di alcuni detentori di questi apparecchi, che effettuano comunicazioni radio su cui non si poteva riuscire finora ad esercitare alcun controllo. Anche allo stato attuale solo dopo molto tempo si riesce ad individuare coloro che hanno abusato di questo servizio; ecco perchè sono state previste determinate penalità che possono sembrare gravi, ma che si giustificano col fatto che non è facile e semplice poter individuare queste persone che contravvengono alle disposizioni di legge.

L'articolo in materia, che è oggi in vigore, è precisamente l'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, che dice: « Chiunque stabilisce od esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuta la relativa concessione, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000, salvo che il fatto non costituisca reato punito con pena più grave. È in facoltà dell'Amministrazione di ammettere l'oblazione da parte del contravventore prima della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria. L'Amministrazione determina la somma da versare per l'oblazione in misura non superiore alla terza parte del massimo dell'ammenda. Indipendentemente dall'azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ». L'articolo è stato modificato soltanto per ciò che si riferisce alle cifre. Dove era detto « con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 » si è modificato così: « con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 ». Appunto come ho detto prima c'è quella circostanza di fatto, che è molto difficile poter individuare quelli che contravvengono a questa disposizione; molte volte si interviene dopo molto e molto tempo che questi hanno contravvenuto alle disposizioni di legge. È detto inoltre nel nuovo articolo: « 2° con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici. Ai contravventori si applica inoltre una soprattassa pari a 20 volte

la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate, calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 20.000 ». Queste sanzioni sono state comminate in relazione anche al monopolio dello Stato sulle comunicazioni; chi, invece di osservare le norme del suddetto monopolio e di servirsi dei servizi amministrativi dello Stato, per cui vengono normalmente corrisposte le tasse stabilite, abusa di questo mezzo per fare delle comunicazioni senza pagare, è colpito da tali sanzioni.

Poi, all'articolo 2 del disegno di legge in esame ugualmente è stato previsto il caso in cui si usino impianti telegrafici, telefonici o apparecchi radio elettrici per finalità o in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o licenza; in tal caso il contravventore sarà punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. È stabilito inoltre che queste sanzioni si applicano anche a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse. Questo perchè molte volte si è verificato il caso che ci si è serviti anche d'impianti che erano stati autorizzati per servizi statali.

All'articolo 3, si stabilisce che: « Chiunque detiene apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia ». Questo perchè era necessario disciplinare i diversi costruttori e i diversi possessori di apparecchi radiotrasmettenti.

Alla Camera dei deputati è stato poi aggiunto un articolo 4 che riguarda l'importazione di apparecchi radioelettrici ed il Ministero non ha avuto nessun motivo di opporsi a questa aggiunta. Questo articolo dice che chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice postale e delle telecomunicazioni è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata.

Modifiche sono proposte anche agli articoli 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni. Dice l'articolo 269 del vecchio Codice esattamente così: « Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizione senza regolare abbonamento è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500. I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 2.000 ». L'articolo 270 dice a sua volta: « Chiunque costruisca o importi apparecchi radioelettrici o parti di essi, senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 della presente legge, è punito con l'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ». All'articolo 6 del disegno di legge in esame è detto: « Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000, se il fatto non costituisca reato più grave. Alla stessa stregua è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione ».

Come vedete, sono ragioni tecniche, come quella di evitare interferenze tra i diversi apparecchi, e sono preoccupazioni di ordine morale e sociale (evitare che attraverso nominativi falsi o alterati si possano arrecare danni alle persone o creare delle situazioni deplorabili), che hanno dettato queste piccole modifiche, in modo adeguato alle necessità attuali, secondo esperienze fatte e secondo le esigenze tecniche.

Posso dire che il provvedimento è stato ampiamente discusso davanti alla Camera dei deputati dai rappresentanti dei diversi settori, i quali hanno ritenuto che queste modifiche non fossero altro che un adeguamento della vecchia legge, senza che ci fosse una innovazione, diciamo così, non accettabile nello spirito della Costituzione della Repubblica.

TROIANO. Se il Governo avesse proposto soltanto un adeguamento, in rapporto alla svalutazione della moneta, delle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, non ci sarebbe stata nessuna opposizione da parte nostra. Si comprende bene, invece, che non è stata questa l'idea che ha ispirato il disegno di legge in esame. Sotto questa forma,

invero, esso è stato presentato, ma in sostanza sono state non solo aumentate le pene pecuniarie (in una misura più o meno accettabile) ma sono state anche introdotte, *ex novo*, delle pene restrittive della libertà personale. In altri termini, accanto al Ministro delle poste e telecomunicazioni in questo disegno di legge appare anche un altro Ministro, quello dell'interno, preoccupato di perseguire gli operai radioamatori. Il Codice postale e delle telecomunicazioni, occorre tenerlo presente, fu fatto durante il fascismo, e durante il fascismo i radioamatori furono molto avversati.

I radioamatori non esistono solo in Italia, ma in tutti i Paesi del mondo: a quelli italiani da tempo è stato promesso un regolamento, ma finora non si è fatto nulla, dimodochè oggi essi sono nelle migliori condizioni per essere perseguitati, in quanto solo una piccola parte è in possesso della regolare licenza. Si potrà pertanto arrestare chiunque si voglia. Ma c'è di più: si è aggiunta una pena anche per gli operai che, casualmente, essendo disoccupati, si possono trovare ad aggiustare un apparecchio radio.

GENCO. Usare una radio è diverso dall'aggiustarla!

TROIANO. Caro collega, in sostanza questo è un provvedimento non inteso a rivalutare le misure pecuniarie previste da questo Codice, bensì ad eliminare ogni possibilità di comunicazione tramite la radio.

Attraverso le nuove norme proposte dal Governo, si può giungere anche al punto che un impiegato radioamatore, il quale abbia annunziato attraverso la propria radio, ad esempio, una disgrazia aviatoria, può essere licenziato dall'Amministrazione nè più nè meno come se avesse commesso un delitto o un qualsiasi atto disonesto.

Insomma questo è un disegno di legge determinato da una psicosi di guerra che si va generalizzando, provvedimento inteso, come tutti gli altri di carattere finanziario e di polizia che sono stati presentati, a preparare la guerra e non a preparare la pace. Ecco perchè noi ci opponiamo ad esso e chiediamo che venga discusso in Aula.

A tal fine, anche a nome dei colleghi Ferrari, Cappellini, Voceoli, Mancini, Meacci e Massini, presento all'onorevole Presidente della

Commissione formale richiesta affinché il disegno di legge n. 1393 venga discusso in Assemblea.

GENCO. Alle obiezioni dell'onorevole Troiano vorrei rispondere che lo Stato ha non solo il diritto di difendersi (*interruzione del senatore Troiano*), ma ne ha anche il dovere. D'altra parte in materia non c'è stato mai questo rigore di cui l'onorevole Troiano parla, tanto è vero che spesso e volentieri sui giornali si ha notizia di radiotrasmittenti e ricevitori ricercate dalle autorità competenti. Nessuna preparazione alla guerra, con questo disegno di legge, caro onorevole Troiano; una Nazione conscia del suo avvenire, rispettosa dei diritti di tutti i cittadini, deve sottoporre a legge queste attività che possono provocare anche in tempo di pace del panico. Non ha mai immaginato che cosa potrebbe accadere se un radioamatore una bella sera comunicasse che sta per avvenire un terremoto e che l'informazione è stata data dall'ufficio sismografico? Potrebbe provocare un enorme panico. Parimenti, altre notizie non fondate trasmesse in questa maniera potrebbero determinare un rivolgimento in campo finanziario, in campo politico ed anche un sovvertimento per quel che attiene strettamente l'ordine pubblico. È quindi una necessità che tutti coloro che vogliono esplicare un'attività di questo genere, chiedano il permesso all'autorità competente in modo che lo Stato sappia chi sono coloro che effettuano queste trasmissioni.

Un'altra cosa debbo dire, giacchè abbiamo il piacere e l'onore di avere oggi con noi il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Le tasse per le radioaudizioni, onorevole Spataro (siamo naturalmente fuori argomento) sono un po' eccessive. Il canone di abbonamento per le radioaudizioni è troppo elevato perchè, se quel canone poteva essere adeguato quando il numero degli utenti era limitato, non lo è più oggi quando questo numero è in aumento costante. È vero che la radio è un organismo parastatale e quindi il danaro che incassa non va certo speso per altri scopi, ma vorrei che fosse tenuto conto dell'enorme numero di abbonati alle radioaudizioni e fosse proporzionato il canone di abbonamento a tale numero e che fossero altresì proporzionati al canone corrisposto i servizi che la radio ci offre.

Ritornando in argomento, dichiaro che sono favorevole a questo disegno di legge.

TISSI. Desidererei conoscere dall'onorevole Ministro il coefficiente proporzionale in base al quale sono state aumentate le sanzioni pecunarie previste dagli articoli che si vanno a modificare col disegno di legge in esame.

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Non so in modo preciso, ma ad ogni modo le posso assicurare che il coefficiente è senz'altro inferiore a quello di cinquanta volte assunto in generale come indice medio di svalutazione.

Quanto all'onorevole Troiano desidero dirgli che questo disegno di legge era già allo studio fin dall'anno scorso quando io non ero ancora Ministro. Ciò dimostra che esso è del tutto indipendente da quegli avvenimenti recenti di cui egli ha parlato.

Circa il problema dei radioamatori, sono ben tremila in Italia quelli in possesso della licenza. E a chi ne fa domanda, la licenza vien senz'altro concessa.

In quanto agli operai che vogliono detenere degli apparecchi, se sono in regola con l'autorizzazione per fabbricare e per trasmettere, sono completamente a posto. Se non l'hanno, agiscono comunque ed in ogni caso abusivamente anche se si tratta soltanto di una ignoranza in assoluta buona fede della necessità di ottenere un'autorizzazione per l'esercizio di tale attività.

VOCCOLI. In sostanza, non è che l'opposizione sia contraria alle innovazioni proposte per ciò che riguarda l'aumento delle sanzioni pecunarie. Essa si oppone piuttosto a che venga mantenuta in vita e, anzi, inasprita una legge fascista . . .

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Ma anche la radio è sorta durante il fascismo! Tutta la legislazione in materia è, per forza di cose, di quel periodo: nè poteva essere altrimenti!

VOCCOLI. Sì, ma se lo stesso fascismo non considerò l'opportunità di applicare delle pene restrittive della libertà personale, ed era quel regime tirannico che tutti noi abbiamo conosciuto . . .

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Ma tutta questa parte della radiotecnica, si può dire che non era ancora nata: gli

abusi (e quindi la necessità di impedirli) si sono verificati quando essa si è sviluppata!

VOCCOLI. Non era sviluppata come oggi, si capisce, perchè tutto ciò che è all'inizio non può essere uguale a quello che si verifica dopo un certo numero di anni, ma non c'era il concetto (è questo che ribadisco) della restrizione della libertà personale. Ora perchè vogliamo apportare queste innovazioni? Aumentiamo le pene pecunarie più di quello che si sia proposto nel disegno di legge in esame, ma non condanniamo al carcere quelli che cadono in contravvenzione.

TOMMASINI, *relatore*. Ho esaminato la legge nei suoi particolari ed ho anche qui la relazione della discussione avvenuta alla Camera dei deputati; nella Commissione a noi consorella è stato aggiunto l'articolo 4, circa la importazione degli apparecchi radio. Ora mi sono convinto della bontà, non solo, ma della necessità della legge, perchè se io penso che il Ministero può dichiarare me in contravvenzione se solo porto una lettera in tasca . . .

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Non è esatto quanto ella dice, onorevole Tommasini!

TOMMASINI, *relatore*. Ho fatto semplicemente una ipotesi; comunque ci sono delle agenzie di corrispondenza e di recapito che pagano una certa tassa. Ma rientriamo in argomento.

Non dobbiamo dimenticarci che la radio è un mezzo assai delicato e che qualcuno potrebbe avvalersi di un apparecchio trasmittente per comunicare notizie che possono interessare addirittura la difesa del Paese, il che sarebbe esiziale per qualsiasi regime, sia democristiano o comunista. Per conto mio, la radio rappresenta tanti vantaggi e godimenti, ma anche tanti pericoli per la sicurezza pubblica. Per me vale molto di più un apparecchio trasmittente che non un carro armato, sotto certi punti di vista. Mi dichiaro quindi incondizionatamente favorevole alla legge; indispensabile è inoltre l'aggiornamento dei canoni di abbonamento e di licenza.

Si è ancora fermi a quelli del 1936, salvo errore: anche se aumentati, avremo sempre una misura di canone inefficace, inefficiente. Ma, ripeto, la legge vuole porsi due diversi scopi, l'aggiornamento tariffario, che è necessario,

ed anche porsi il raggiungimento di uno scopo di sicurezza, tanto è vero che il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha qui agito in perfetto accordo e su richiesta del Ministero dell'interno.

È così, e secondo me deve essere così, perchè, come non deve esser permesso ad uno di andare in piazza... (*Interruzione dell'onorevole Troiano*). Abbiamo visto ieri, e voi ve ne siete lagnati, deporre un sindaco solo perchè, secondo la vostra versione, era andato a diffondere degli stampati di protesta contro la guerra, per la pace. Ora domando: che cosa è questo reato che proprio tu, Voccoli, lamentavi ieri, che cosa è questo reato commesso dal sindaco, di fronte a quello di chi, valendosi delle sue conoscenze tecniche impianta una stazione radio e comunica a chi vuole e quando vuole notizie che possono non solo riguardare la sicurezza del Paese, ma che possono riguardare un collasso di mercati, od afferire a valori, borse, prezzi, notizie completamente catastrofiche e provocare così quello che può essere addirittura il crollo di una Nazione? Io non mi diffondo altrimenti, perchè ci sono dei colleghi di me più esperti in materia radiotecnica, ma mi piace affermare il concetto, dirò così, burocratico della interpretazione della legge.

Non voglio scendere nei particolari, ma concludo per proporre a voi l'accoglimento puro e semplice del disegno di legge, così come esso ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

RAJA. Ho l'impressione che, da parte degli amici dell'estrema, si sia drammatizzata una situazione che non corrisponde a quelle che sono le finalità del disegno di legge. Perchè, secondo il mio modesto avviso, esso si propone due finalità: una di ordine fiscale e quindi finanziario, adeguare cioè quelle che sono state le sanzioni finanziarie stabilite nella vecchia legge alla svalutazione della moneta e quindi all'attuale mercato della lira; una seconda, assicurare la disciplina che è indispensabile nello svolgimento di tali servizi.

La radio è un servizio di una delicatezza straordinaria, delicatezza che è stata prospettata anche dal senatore Tommasini. Lo Stato, che ha il monopolio di tale servizio, concede la possibilità ai radioamatori ed a coloro che possono avervi interesse per ragioni di affari o per altri motivi, la possibilità di

utilizzare questo nuovo sistema di comunicazione. Ora è necessità che sia lo Stato a concedere le varie licenze: di fronte a questo non possono sussistere preoccupazioni di limitazione della libertà personale, così come osservava l'amico Troiano, e di altro genere.

In altri termini, l'Amministrazione delle telecomunicazioni, che è un monopolio, deve sapere a chi concede la possibilità, la facoltà di poter comunicare per mezzo della radio e con l'estero e all'interno. Chi avrà ottenuto tale concessione, pagherà un dato canone, e se contravverrà a quelle che sono le disposizioni in merito, dovrà evidentemente sopportarne le conseguenze, vale a dire sarà sottoposto a una sanzione d'ordine penale, che si potrà manifestare con la sanzione finanziaria o con quella restrittiva della libertà personale o con entrambe, a seconda della gravità dell'infrazione. Non mi sembra che sia il caso di drammatizzare: si tratta di una disciplina che lo Stato ha l'obbligo di stabilire in questa facoltà, in questa libertà che ogni cittadino ha di poter comunicare attraverso questi nuovi sistemi di trasmissione.

Pertanto, dichiaro che voterò in favore del disegno di legge in esame.

TROIANO. Per ciò che riguarda i radioamatori, ricordo agli onorevoli colleghi che quando Nobile si trovava al Polo Nord e tutto il mondo era in orgasmo per la sorte sua e dei suoi compagni, e non si aveva alcun indizio di loro, fu proprio un radioamatore russo che riuscì a stabilire la prima comunicazione, il che significa che i radioamatori russi sono più organizzati e numerosi di quelli del resto del mondo.

Mentre in Italia, con un Governo che si vanta liberale e democratico, si pongono limitazioni al libero uso dei mezzi radiofonici e si nega la garanzia di un regolamento ai radioamatori, in Russia, invece, paese che, secondo gli onorevoli del Governo e della maggioranza, non conosce la libertà, i radioamatori fioriscono. (*Interruzione del senatore Genco*).

Ad ogni modo, lasciamo stare. Il nostro relatore, onorevole Tommasini, dice che lasciare piena libertà alle trasmissioni private potrebbe essere pericoloso, in quanto attraverso la radio si possono commettere reati gravissimi, come quello consistente nel turbare i mercati. Ma per questo reato, onorevole

Genco, esistono delle apposite norme di legge, che condannano coloro i quali lo commettono indipendentemente dal mezzo usato.

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Ma bisogna ben individuare chi è stato!

TROIANO. Spesso questi fatti sono commessi da persone che non vengono condannate, perchè sono troppo in alto: tutto ciò che si fa nelle banche, nelle borse, reati gravissimi che turbano i mercati, non è preso in considerazione, e nessuno va in carcere. Va in carcere soltanto il contadino e l'operaio! Questo disegno di legge, così come è congegnato, è fatto in modo che qualunque operaio può esser messo dentro perchè basta che un operaio, rimasto disoccupato, accomodi una radio e finalmente vi riesca, perchè sia passibile di carcere e di contravvenzioni gravissime. Neanche il fascismo arrivò a tanto.

Ecco le ragioni per le quali ci opponiamo all'approvazione di questo disegno di legge, perchè, come ripeto, se si trattasse di un adeguamento delle misure pecuniarie in rapporto alla svalutazione della moneta, saremmo consenzienti, ma qui la situazione è ben diversa. Voi da tre o quattro anni siete assillati da una preoccupazione immensa; è la preoccupazione di questo comunismo che vi sognate sempre e contro il quale volete prendere ogni giorno provvedimenti. Così facendo, andate restringendo la Costituzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, ricordo agli onorevoli colleghi della Commissione che gli onorevoli Ferrarini, Cappellini, Voccoli, Mancini, Meacci, Masini e Troiano, hanno presentato formale richiesta affinché il disegno di legge in esame venga rimesso all'esame dell'Assemblea.

Domando all'onorevole Troiano se egli e i suoi colleghi desiderano insistere in questa richiesta.

TROIANO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Rispettoso dei diritti della minoranza e delle disposizioni regolamentari, rendo noto alla Commissione che il disegno di legge n. 1393 verrà rinviato alla Presidenza del Senato perchè lo ponga all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria.

Desidererei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro, giacchè il disegno di legge

verrà discusso in Aula, su un fatto: in questo disegno di legge continua un malvezzo che già da tempo ho denunciato e sul quale ho già richiamato l'attenzione anche del Ministro dei lavori pubblici, di quello dei trasporti e di quello della marina mercantile.

Al secondo comma dell'articolo 7 del disegno di legge è detto: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » Orbene si tratta, nel nostro caso, di una legge che reca disposizioni penali ed è assolutamente intollerabile che si pretenda farla andare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, quando cioè i cittadini non possono averne avuto ancora materialmente cognizione, nonostante il principio giuridico *ignorantia legis non excusat*. È necessario quindi che questo secondo comma venga soppresso, riportandoci a quelli che sono i normali termini per l'entrata in vigore delle leggi, senza ricorrere a continue — e del tutto inutili — violazioni della Costituzione.

L'esame del presente disegno di legge continuerà nella nostra Commissione in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (N. 1415) (*Di iniziativa del deputato Cacciatore*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », di iniziativa del deputato Cacciatore.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229: Modificazione all'ordi-

namento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è modificato come segue: le parole « alla data predetta », sono soppresse.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Premetto che a questo disegno di legge io sono nettamente contrario per le ragioni che andrò ad esporre, e principalmente per una ragione di serietà legislativa e burocratica. Ho qui tutti i resoconti delle sedute della nostra Commissione, nonché quelli delle sedute della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, quando l'anno scorso approvammo la legge per la sistemazione organica del personale delle poste e telecomunicazioni. Ricordiamo tutti come il Ministro Spataro, che abbiamo il piacere di vedere qui, l'anno scorso a togliere le nostre preoccupazioni ci disse: guardate, questa è legge che non è riforma, ma preriforma.

Ci fu un mio personale intervento in cui dissi che la legge non era fortunata come non era stata fortunata la precedente, in quanto nata e presentata nel 1949 fu discussa nel 1950. Ora, signori, il fatto lo enuncio nella sua semplicità anche per essere breve. La storia di tale legge è questa: essa fu da noi approvata nella seduta del 20 aprile 1950, fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1950, fu resa operante il 21 maggio 1950, per quella malfamata usanza di fare entrare in vigore una legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dicevasi in quella legge, e precisamente nell'articolo che si vorrebbe oggi modificare, che coloro che erano provvisti, alla data della entrata in vigore della legge (quella di allora naturalmente), dei titoli di studio corrispondenti alle singole categorie, avevano la possibilità di andare a coprire i posti resisi vacanti nelle singole categorie alla stessa data.

Era quella una disposizione di carattere transitorio che noi abbiamo accettato volentieri sotto l'aspetto di una regolarizzazione di quegli elementi che erano in possesso di titoli di studio, agenti, intendiamoci bene, di ruolo e non di ruolo che potevano concorrere con questo sistema. In questa Commissione,

come in Aula, ho lamentato molte volte il fatto che le disposizioni di carattere esecutivo siano talvolta emanate con tale ritardo da rendere inoperante la legge per mesi e talvolta per anni. Tanto è vero che ho sostenuto anche in sede di bilancio dei trasporti la necessità che le disposizioni esecutive siano preparate dagli uffici legislativi competenti contemporaneamente alle disposizioni della legge. Qui abbiamo l'esempio tipico di un ritardo, signor Ministro, veramente inconcepibile e che io mi permetto di classificare colposo se non colpevole addirittura. Perchè nel febbraio 1951 venire a dire che dobbiamo modificare ed aggiornare quella legge perchè dal maggio 1950 non è stato possibile al Ministero di pubblicare il bando di concorso, scusate, onorevoli colleghi, ma è una cosa che offende la serietà del Senato. Ma come, dal maggio 1950 al febbraio 1951, un Ministero non riesce a essere in condizione di pubblicare un bando di concorso? Ma io sostengo che questo doveva essere già pronto nel cassetto dei direttori generali, in modo che, quando il Ministro ha portato loro la legge divenuta operante, il Ministero delle poste e telecomunicazioni potesse immediatamente pubblicare il bando di concorso. E questo lo dico anche per il predecessore del ministro Spataro; l'onorevole Jervolino all'altra Camera si è opposto prima e si è astenuto poi dalla votazione della legge, perchè, diceva, quella legge fu fatta per aderire al desiderio delle rappresentanze sindacali che si erano fatte interpreti del desiderio di questi funzionari che si erano venuti a trovare in possesso di determinati titoli di studio. Ora, onorevoli colleghi, l'estendere, con una legge successiva, la possibilità di partecipare al concorso non più soltanto a quelli che erano in possesso dei titoli di studio alla data della passata legge, ma a tutti quelli che saranno in possesso dei titoli di studio alla data di pubblicazione del bando di concorso, non è serio. È per questo, onorevole Ministro, che, visto che dagli atti della Camera non risultava la presenza nè di lei nè dell'onorevole Sottosegretario alle sedute di quella Commissione competente ho rivolto viva preghiera all'onorevole Presidente della nostra Commissione di farla venire qui, perchè assumesse una precisa posizione di responsabilità.

In quanto alla sostanza del disegno di legge, una volta esposte le ragioni che per mio conto sono assolutamente determinanti per respingerne l'approvazione, ho il dovere di ricordare — non voglio discutere il sacro amore per la cultura, il sacro amore per i titoli di studio, e conosco il sacrificio del voler imparare, perchè naturalmente la sete del sapere è in chiunque abbia un pochino di intelligenza — un'altra legge di cui fui io stesso relatore, quella riguardante la sistemazione degli assuntori delle ferrovie dello Stato. In essa stabilimmo che nei concorsi banditi dal Ministero dei trasporti, Direzione generale delle ferrovie dello Stato, per l'assunzione a sottocapo alunno d'ordine nelle stazioni, tutti gli assuntori ferroviari provvisti dei prescritti titoli di studio dovessero essere ammessi senza limiti di età, sempre che avessero assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età. Ai fini della formazione della graduatoria, si stabiliva che sarebbe stato loro attribuito un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato.

Dare all'impiegato dello Stato, di ruolo e non di ruolo, la possibilità di migliorare la propria posizione, completandosi nei titoli di studio, è per me una legge morale, però egli deve cimentarsi al tempo stesso con gli esterni, col beneficio di un punteggio nella graduatoria di merito in rapporto agli anni di servizio prestati con fedeltà nella amministrazione dello Stato. Ma, e sono qui a disposizione per ulteriori chiarimenti, quello di modificare l'articolo della legge aggiornandolo alla data del bando di concorso, scusatemi, almeno per parte mia, è un criterio che non posso accettare. E ciò anche perchè mi domando, signor Ministro: per quali ragioni questo bando di concorso non ha potuto essere emanato nello spazio di ben nove mesi? Per la materiale impossibilità di pubblicarlo o per non mandare questi concorrenti in mezzo agli altri concorrenti e per non costringerli a procacciarsi, attraverso degli sforzi, dei titoli di studio, permettendo così a questa gente di sistemarsi nei concorsi interni? Diceva al suo predecessore, all'onorevole Jervolino, l'onorevole Tomba, dell'altro ramo del Parlamento: quella che ieri poteva essere una disposizione transitoria, fatta per favorire un determinato numero di agenti, cioè per

porre in condizione questi agenti, che potevano essere in un numero x , di poter essere ammessi ai concorsi interni per titoli o per esami per coprire i posti vacanti, ora non è più tale. Ora a questa gente si creano situazioni maggiormente difficili, perchè mentre prima il numero di coloro che si cimentavano era di x , ora è di x più y , essendosi aggiunti ai primi aspiranti, coloro che si sono aggiornati fornendosi di titoli di studio.

Queste le ragioni di forma e di sostanza, di procedura e di merito, per cui io propongo il rigetto puro e semplice del disegno di legge.

TROIANO. In verità, quanto ci ha detto l'onorevole Tommasini sta a dimostrare tutt'al più che la legge originaria, che oggi ci si propone di modificare per introdurre anche i concorrenti che hanno conseguito successivamente titoli di studio, è stata fatta male. Occorrerebbe pertanto modificarla. Avrei perciò capito che il relatore avesse concluso col dire: modifichiamo quella legge, ma dire che con questo bando di concorso si debbono favorire alcuni che hanno conseguito il titolo di studio prima, ed escludere altri che l'hanno conseguito dopo, non mi pare giusto.

Non comprendo perchè il senatore Tommasini voglia impedire un miglioramento a coloro che nella Amministrazione si sono resi meritevoli per i servizi resi e che nel contempo hanno aumentato con lo studio le proprie possibilità. Egli vorrebbe che essi fossero ammessi ai concorsi normali e che in questi si tenesse conto di un particolare punteggio loro assegnato in ragione degli anni di servizio lodevolmente prestati nell'Amministrazione. Ma allora modifichiamo la legge originaria, altrimenti nella Amministrazione favoriremo alcuni e danneggeremo altri, il che va assolutamente evitato.

Ad ogni modo, a conclusione di quanto ho detto, dichiaro di votare a favore del disegno di legge in esame.

PANETTI. Pongo in risalto questa differenza: vi sono nell'Amministrazione quelli che avevano la laurea al momento dell'entrata in ruolo o nei quadri e sono stati o almeno dovevano esser sottoposti ad un concorso *pares inter pares*, che delineava e differenziava uomo da uomo della stessa categoria. Vi sono poi coloro che già erano entrati nei ruoli e, presa la laurea dopo essere entrati, passano di cate-

goria senza subire il concorso: questo evidentemente non è da approvarsi, perchè sottrae al vaglio del concorso persone che non hanno alcun titolo particolare per ottenere dei privilegi.

TISSI. Ad un certo momento è stata fatta una legge per un determinato concorso, al quale potevano partecipare quei funzionari che fossero in possesso della laurea: il Ministero ha tardato a fare il concorso e in questo frattempo altri funzionari hanno ottenuto il titolo di studio occorrente. Non vedo la ragione perchè si debba impedire a costoro di partecipare a questo concorso. In sostanza si tratta di ammettere a questo concorso un maggior numero di funzionari.

PRIOLO. Concordo con quello che hanno detto i colleghi Troiano e Tissi. Se hanno ottenuto un titolo di studio, non ci deve e non ci può interessare quando l'abbiano ottenuto.

Mi sembra opportuno quindi ammettere un maggior numero di persone al concorso, mentre escludere alcuni ed ammettere altri sarebbe commettere una grave ingiustizia. Sono perciò favorevole al disegno di legge in esame, cioè ad introdurre nella vecchia legge la modifica già approvata dalla Camera dei deputati.

FRANZA. Concordo con la prima parte delle osservazioni del senatore Tommasini, quando egli dice che la Amministrazione delle poste e telecomunicazioni avrebbe dovuto tempestivamente provvedere alla pubblicazione del bando, ma, non avendolo fatto, non vedo perchè coloro che hanno conseguito il titolo di studio successivamente debbano rimanere esclusi. Mi pare che ammettere costoro a partecipare al concorso significa garantire una scelta veramente obiettiva all'Amministrazione stessa, senza che ne derivi alcun danno agli interessati.

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. All'onorevole Panetti desidero ricordare che era prevista nella legge una immissione per una volta soltanto, mediante concorso tra il personale dipendente di ruolo e non di ruolo delle ricevitorie che fosse in possesso del prescritto titolo di studio. Ora, essendo venuta fuori il 10 ottobre la proposta di legge del deputato Cacciatore, c'è parso opportuno di non far più il bando di concorso,

ma di dover aspettare che il Parlamento si pronunciasse in merito a questa proposta. Da ottobre in poi il ritardo è dipeso da questo motivo.

Per quel che riguarda il resto, mi rimetto alla Commissione. Naturalmente, coloro che fanno già parte del personale interno, che hanno già acquisito delle conoscenze nella Amministrazione, quando anche hanno potuto prendere un titolo di studio, debbono essere preferiti a coloro che vengono dal di fuori e che non hanno una conoscenza o un servizio o una benemeranza nell'Amministrazione stessa.

Ad ogni modo, ripeto, mi rimetto a quello che deciderà il Senato.

PRESIDENTE. La Commissione si trova qui di fronte al parere contrario dell'onorevole relatore e di fronte al Ministro che si rimette al Senato. Mi pare che la Commissione potrebbe ora pronunciarsi.

TOMMASINI, *relatore*. Desidero aggiungere alcune considerazioni, non dico per fatto personale, ma per ribadire al collega Troiano che io non voglio impedire al funzionario, desideroso di perfezionarsi con lo studio, di tendere verso un miglioramento della propria carriera. Quando io dico che in una legge precedente, che è una legge di un Ministero confratello, quello dei trasporti, è stato detto che coloro che hanno titoli di studio debbono concorrere con gli esterni, godendo di un beneficio e di una valutazione nella graduatoria di merito per determinati particolari caratteristiche che li rendono specializzati nel servizio, creandosi così a loro favore una situazione di privilegio, non è esatto, onorevole Troiano, affermare che io sia contro questa categoria. Però sono contro la cristallizzazione della burocrazia, sono per il miglioramento della burocrazia. (*Interruzione dell'onorevole Priolo*). Ma il titolo di studio non fa il sapere, è stato già detto e ripetuto da tante persone e anche da membri di questa onorevole Commissione. (*Interruzioni e commenti*). Quindi, per mio conto, dichiaro di votare contro il disegno di legge in omaggio alle considerazioni fatte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione dell'articolo 2, lettera f) e dell'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 » (N. 1472) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione dell'articolo 2, lettera f) e dell'articolo 27, lettera a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, ed alla lettera a) dell'articolo 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mosè Ricci.

RICCI MOSE', relatore. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione tende ad eliminare delle difficoltà che si sono presentate nella interpretazione della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, la quale ha istituito, con sede presso la direzione generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, un ente di diritto pubblico dotato di propria personalità giuridica, con la denominazione di Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici. L'Istituto provvede, oltre che alla amministrazione delle cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche, al trattamento di quiescenza al personale ausiliario con contratto a termine della Amministrazione postale e telegrafica e ad altri compiti anche relativi alla assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà della Amministrazione postale e telegrafica, nelle

ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatori e i procaccia, (lettera f dell'articolo 2 della suddetta legge) e ai danni per incendio, per furto e rapina del denaro e dei valori di ogni genere esistenti nelle ricevitorie postali e telegrafiche in dipendenza dei servizi disimpegnati per la Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (articolo 27).

In pratica, l'interpretazione della norma predetta ha dato luogo a difficoltà, perchè l'Istituto cauzioni e quiescenza ha ritenuto che alla suddetta norma debba essere data una interpretazione ristrettiva, nel senso di escludere dalla assicurazione i pacchi con valore dichiarato ed ordinari, nonchè le corrispondenze assicurate e raccomandate. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni invece ha ritenuto, su conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la norma debba interpretarsi come riferentesi anche alle categorie di effetti postali da comprendersi nel termine « valori ». Per questa ragione è stato predisposto questo disegno di legge che non importa la modifica della misura dei premi, perchè questi sono corrisposti in misure fisse in relazione alla importanza delle ricevitorie e non al valore o quantità delle cose assicurate.

Per queste ragioni raccomando l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Potenziamento della ferrovia Trento-Malè concessa alla industria privata » (N. 1465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Potenziamento della ferrovia Trento-Malè concessa all'industria privata ».

GENCO. Di fronte alle obiezioni fatte nella precedente riunione dal senatore Ferrari, vorrei far rilevare la differenza che passa tra le ferrovie di cui si occupa il disegno di legge di cui discuteremo oggi in Assemblea, sull'ammodernamento delle ferrovie concesse alla industria

privata, e quella che concerne il presente disegno di legge, la quale fu costruita dall'impero austro-ungarico, sembra per necessità di guerra, e passò poi, come bottino di guerra, in proprietà allo Stato italiano. Ma le ferrovie dello Stato la gestirono per un periodo piuttosto breve, poi la concessero all'industria privata. Quindi la ferrovia in questione è interamente di proprietà dello Stato, sicchè nel decreto di concessione la Società concessionaria non deve neanche mettere a suo carico le quote di ammortamento della spesa di costruzione. Ora, essendo in concessione l'esercizio, è chiaro che la spesa per il potenziamento della ferrovia debba ricadere sullo Stato essendo una spesa di carattere patrimoniale. Io piuttosto vorrei sapere, e lo domando all'onorevole Sottosegretario e ai colleghi, per quale ragione e come mai una ferrovia lunga 60 chilometri...

CONCL. Sono 71 chilometri virtuali!

GENCO... che già esiste, che già è esercitata a trazione elettrica, importi una spesa piuttosto rilevante, e precisamente due miliardi e 300 milioni.

Attraverso la relazione mi pare di aver capito che la ferrovia corre per un tratto del suo percorso lungo la sede stradale: evidentemente si tratta di uno spostamento della sede, di una variante per lo meno nella parte afferente il percorso stradale interessato, e tenendo conto di ciò, la spesa può anche sembrare adeguata. Vorrei sapere, ripeto, qualche particolare rispetto al progetto e vorrei approfittare dell'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario, quando si discute di queste leggi che importano una notevole spesa e in cui dobbiamo assumere delle responsabilità non lievi, di voler sottoporre alla Commissione il progetto, non perchè noi dobbiamo o possiamo o vogliamo discuterne in linea tecnica, ma per lo meno per avere un'idea di ciò per cui siamo chiamati a decidere. Se ci fosse stato, non dirò il progetto, ma almeno la cartina topografica della zona, avremmo capito almeno di che si tratta, avremmo capito se la maggiore spesa deriva da uno spostamento di x chilometri di percorso dalla sede stradale alla sede propria. Comunque, malgrado ciò, e auspicando che si possa essere meglio informati in avvenire, dichiaro di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione.

PANETTI. Desidererei un chiarimento sul fatto se si tratta di una ferrovia a sovvenzione statale o a sussidio integrativo e sulla misura del sussidio, perchè la stessa Società che esercisce la ferrovia, esercisce pure un trasporto automobilistico che apparentemente sarebbe in concorrenza e che anzi si prolunga al di là della stazione terminale di Malè per una ventina di chilometri circa. Sarebbe bene conoscere quali sono gli oneri che il bilancio statale sopporta per l'esercizio di questo tronco ferroviario.

TROLANO. Vorrei sapere chi ha la concessione di queste linee.

CORBELLINI, *relatore*. La concessione all'esercizio, con una certa soprintendenza di carattere amministrativo e tecnico, è devoluta alla Regione in virtù dello Statuto.

Il capo II dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige dice che la Regione ha potestà di emanare norme legislative su varie materie, tra le quali vi è anche quella relativa alle comunicazioni e ai trasporti di interesse regionale. Ed essendo questa una ferrovia di proprietà demaniale, il cui interesse regionale è evidente e preminente, la stessa Regione interviene come suprema regolatrice in materia, ad esempio, di orari, d'accordo con l'Ispettorato compartimentale e col Ministero dei trasporti. Questa è la ragione della interferenza governativa rispetto ad una ferrovia in concessione.

MEACCI. Vorrei sapere con chiarezza che cosa si intende per potenziamento di questa ferrovia. Mi pare che vi sia un po' di confusione tra quello che è il potenziamento vero e proprio del materiale e quello che è lo spostamento della sede della ferrovia. Ora la somma che si dovrebbe spendere, come diceva giustamente l'onorevole Genco, è una somma elevata. Dovrebbe essere quindi chiarito che cosa si intende per potenziamento, perchè questa è una parola un po' troppo generica.

BENEDETTI LUIGI. Desidero dare ai colleghi una spiegazione riguardo a questa ferrovia. Si tratta di spostare praticamente dal suo corso la ferrovia, perchè quando è stata costruita sotto l'Austria, è stata costruita quasi per l'intero percorso in sede stradale. Dato l'aumento del traffico, oggi alcuni tratti delle

strade statali della Valle di Non sono troppo stretti e l'A.N.A.S. non può intervenire praticamente che con molta difficoltà, per la presenza appunto della ferrovia. Ora, in considerazione del traffico che queste strade debbono sopportare, è assolutamente urgente portare la ferrovia fuori della sede stradale; praticamente si deve fare una rettifica completa del tracciato della ferrovia, da Trento a Malè. E poi, se pensate che è zona di montagna e che bisogna fare delle costruzioni in galleria per circa tre chilometri, vi renderete conto immediatamente del costo di questa ferrovia. Guardate che, con la spesa di 2.300.000.000 di lire, secondo il progetto visto e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, si fa la sola sede stradale con le rotaie, ma la linea aerea e la sottostazione ecc., sono escluse. Nel suo complesso la ferrovia viene a costare molto, ma molto di più.

BUIZZA. Desidero fare un'osservazione che mi pare possa spiegare il significato di questa parola « potenziamento ». Qui si tratta di prendere una ferrovia, che è in parte in sede propria e in parte fuori, e portarla esclusivamente in sede propria, e per portarla in sede propria si dovrà naturalmente costruire in vari punti *ex novo* il tracciato. Di conseguenza si renderà necessario anche il miglioramento del materiale mobile. Con questi due fatti da me esposti, aumento di velocità consentibile col trasporto in sede propria di tutto il percorso e modificazione e miglioramento del materiale mobile, mi pare di aver spiegato il valore della parola « potenziamento ».

TROIANO. La legge dovrebbe comprendere l'intera spesa e non soltanto una parte perchè poi sorgerebbe la necessità di una nuova legge per l'altra parte della spesa. Inoltre bisognerebbe coordinare questa legge con l'altra in discussione in Assemblea riguardante i « provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata ».

Per questa ragione il senatore Ferrari ha fatto richiesta di sospensiva ed io aderisco a tale richiesta.

TISSI. Mi pare che sia determinante il fatto che c'è un impegno assunto per la cessione che fa la Regione a prezzo di costo di energia elettrica a favore delle ferrovie dello Stato, e per

il pagamento di un sopracanone cui la Regione ha rinunciato.

Credo sia il caso di assolvere questo impegno.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A me sembra che ciò che si è detto nella discussione abbia chiarito sufficientemente le idee e credo che praticamente non occorra quasi aggiungere altro.

Dico solo che, essendo questa una ferrovia di proprietà dello Stato, è evidentemente lo Stato che deve rifarla, data la insufficienza attuale degli impianti, dandola in gestione a quel particolare Ente concessionario.

Il materiale fisso è di proprietà dello Stato e l'intervento dello Stato è stato studiato proprio facendo un calcolo di congruaggio rispetto all'energia elettrica che la Regione ha ceduto alle ferrovie dello Stato gratuitamente.

Alle osservazioni fatte dal collega Panetti rispondo che non ci sarà sovvenzione ordinaria di esercizio.

Infatti dall'esame del progetto tecnico, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, risulta che questa ferrovia sarà una ferrovia attiva e che potrà pagarsi i 700 milioni del materiale rotabile; tuttavia voler fare esaminare questo progetto dal Senato mi sembrerebbe eccessivo.

GENCO. Potrebbe bastare una cartina illustrativa.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accolgo il consiglio del collega Genco se questo può giovare ad una chiarezza maggiore nella discussione di un disegno di legge di questo genere.

Non ho altre considerazioni da fare e prego i colleghi di voler approvare questo progetto al quale la regione trentina tiene moltissimo perchè interessa delle correnti di traffico attualmente malservite e che invece potranno avere un notevole incremento.

PANETTI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, il quale, alla domanda se ci sarà bisogno di una sovvenzione continua, ha risposto che questa ferrovia sarà attiva. Debbo interpretare in modo assolutamente negativo la risposta del Sottosegretario?

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Questo risulta dai piani finanziari.

PANETTI. Io so che la linea ferroviaria è esercitata in parallelo con una linea automo-

bilistica. Domando se nel piano finanziario si tiene conto anche di questo fatto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. In tutti i casi di ferrovie concesse, quando si fa il piano finanziario si tiene conto anche di quelle tali attività che provengono dall'esercizio delle linee automobilistiche parallele. Si deduce, cioè, dal *deficit* della ferrovia l'utile della linea automobilistica parallela, naturalmente se esercita dalla stessa società.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio agli articoli.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato il potenziamento tecnico ed economico della ferrovia Trento-Malè, concessa all'industria privata, mediante le necessarie trasformazioni della sede, degli impianti e del materiale rotabile, secondo progetto da approvarsi dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'esecuzione delle opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti è concessa allo stesso concessionario della ferrovia.

La spesa necessaria per le trasformazioni anzidette è a carico dello Stato nella misura massima stabilita dal successivo articolo 2 mentre quella occorrente per il materiale rotabile dovrà essere sopportata dal concessionario della ferrovia.

CORBELLINI, *relatore*. Parlare di potenziamento tecnico ed economico di una ferrovia mediante trasformazioni potrebbe significare che il potenziamento potrebbe essere meglio ottenuto cambiando il sistema di trazione o il sistema di esercizio, per esempio facendo una filovia stradale ed ampliando la sede stradale. Il problema si sposta in modo completo. L'onere necessario per la trasformazione degli impianti sarebbe certamente maggiore, ma potrebbe corrispondergli una minor spesa di esercizio.

Bisognerebbe lasciare libero lo studio di una tale possibilità e credo che ciò si avrebbe to-

gliendo le parole: « della sede, degli impianti e del materiale rotabile ». In tal modo si stabilirebbe un finanziamento da utilizzare secondo la migliore possibilità.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho nulla in contrario.

MEACCI. Mi sembra eccessivo tutto quello che si sta concedendo a questa Società. Abbiamo saputo che si tratta di costruire una filovia nuova; ora si pretende di non dire più nella legge in che cosa consiste il potenziamento di questa linea. L'accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Corbellini significherebbe lasciare mano libera a tutto quello che si vorrà fare in seguito. Con questa legge si va a favorire così bene questa Società fino a leggere nell'articolo 1 che la trasformazione delle opere relative agli impianti è concessa allo stesso concessionario della ferrovia. Concordo pertanto con i colleghi Ferrari e Troiano nella richiesta di sospensiva.

BUIZZA. Io non vedo la necessità dell'emendamento proposto dal senatore Corbellini perchè la dizione della legge già lascia la via aperta alle possibilità accennate dal senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Non insisto sul mio emendamento.

MEACCI. Vorrei proporre al secondo comma dell'articolo 1 di sopprimere le parole: « è concessa allo stesso concessionario della ferrovia ».

BENEDETTI LUIGI. Vi è un impegno preso verso la Società concessionaria, la quale rappresenta la Regione in quanto che il suo capitale sociale è costituito solo da capitali della Provincia e dei Comuni.

BUIZZA. So per esperienza che almeno fino a qualche anno fa, quando una società diventava concessionaria dell'esercizio di una ferrovia secondaria, provvedeva anche alla costruzione degli impianti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ciò che ha detto il senatore Meacci potrebbe valere se si trattasse di una società privata. Si tratta invece di un ente interamente soggetto alla Regione. Se lo Stato assumesse in proprio i lavori in questo caso, sarebbe come se, concedendo un contributo ad un'Azienda municipalizzata, intendesse effettuare direttamente i lavori.

Trattandosi, invece, di Enti che amministrano denaro pubblico, cade il fondamento della osservazione del senatore Meacci.

MEACCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il corrispettivo di concessione in capitale non differito, per le opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti, sarà determinato dal Ministro per i trasporti di intesa con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al progetto di cui all'articolo 1 ed entro il limite massimo di lire 2.300 milioni.

La convenzione con la Società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilirà le trasformazioni relative al materiale rotabile nonché la dotazione di nuove unità del materiale stesso, cui dovrà provvedere il concessionario a sue spese in relazione al 3° comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

Per il corrispettivo di concessione di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, di lire 1.150 milioni per l'esercizio 1951-52 e di lire 1.150 milioni per l'esercizio 1952-53.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (N. 1455) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra ».

SANMARTINO, *relatore*. Riassumerò brevemente quello che ebbi già occasione di dire.

L'Ente edilizio di cui al disegno di legge in discussione, aveva una funzione di intermediazione tra l'Ente finanziatore e le cooperative per fare ottenere i mutui autorizzati ai mutilati ed invalidi di guerra. Inoltre aveva una funzione strettamente amministrativa: controllo delle pratiche, garanzie alla Cassa depositi e prestiti, riscatto dei mutui per il pagamento rateale dei mutui stessi.

A disposizione dell'Ente edilizio, istituito con testo unico del 1938, fu stabilito un fondo speciale di 170 milioni, che poi vennero esauriti con il finanziamento a 116 cooperative; non avendo avuto ulteriori assegnazioni, l'Ente ha dovuto cessare la sua attività principale di intermediazione presso l'Ente finanziatore, conservando la sola attività puramente amministrativa.

Con questo disegno di legge si propone di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, con le garanzie disposte dalle norme del testo unico del 1938 che garantiscono pienamente l'istituto finanziatore. Essendo indiscussa la necessità di questo provvedimento, ne propongo l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passo alla discussione e votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la costruzione di case popolari da parte di cooperative costituite fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia di guerra, si applicano le disposizioni contenute nel titolo XI della prima parte del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. La pensione vitalizia

dovrà essere documentata con riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

(È approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra - istituito con l'articolo 176 del succitato testo unico - i mutui corrispondenti ai contributi nel pagamento dei relativi interessi, concessi alle cooperative sud-dette dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi stanziati per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(È approvato).

Art. 3.

In aggiunta al contributo erariale, l'Opera nazionale invalidi di guerra concorrerà, a sua volta, con altro contributo del 0,40 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui. Di tale ulteriore contributo usufruiranno altresì le cooperative che hanno già conseguito l'assegnazione di contributi dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, 22 dicembre 1947, n. 1600 e 2 luglio 1949, n. 408; cooperative che, pertanto, verranno considerate a tutti gli effetti, come finanziate attraverso l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

(È approvato).

Art. 4.

Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'articolo 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è soppresso il posto di vicepresidente.

TROIANO. La soppressione del posto di Vice Presidente nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, proposta con l'articolo 4, è del tutto estranea alla sostanza del disegno di legge, in discussione. A prescindere dalla considerazione che con questa soppressione con credo si consegua alcuna economia, dato che tali cariche di solito non sono retribuite, mi sembra che la questione sia più di competenza regolamentare che legislativa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo provvedimento è di competenza della Presidenza del Consiglio ed io sono ad esso interessato solo per delega: non sono perciò in grado di specificare le esatte ragioni della soppressione del posto di vicepresidente del Comitato amministratore dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra. Tuttavia, insisto per l'approvazione dell'articolo 4 nel testo proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assegnazione della somma di lire cinque miliardi da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas** » (N. 1470) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegnazione della somma di lire 5 miliardi da prelevarsi dalla disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta dell'U.N.R.R.A. - Casas ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buizza.

BUIZZA, *relatore*. Per la prosecuzione degli accordi stabiliti tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., è stato convenuto un programma di reimpiego edilizio, comprensivo anche di un precedente programma, per la cui esecuzione è stato costituito il Comitato U.N.R.R.A.-Casas, cioè il Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto. Il Comitato è diviso in due Giunte: la prima Giunta si interessa della

costruzione delle case per i senza tetto; la seconda Giunta cura invece la parte del programma diretto ad agevolare la ricostruzione edilizia attraverso la concessione di finanziamenti e mediante contributi. Qui si tratta di assegnare alla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.—Casas ulteriori fondi per la costruzione di case per i senza tetto, di tipo assai economico e studiate in modo da soddisfare anche le esigenze delle costruzioni rurali, e delle abitazioni isolate, al di fuori dei centri urbani. La prima Giunta U.N.R.R.A.—Casas ha esaurito i fondi e presenta un'altra richiesta di mutui per costruzioni. Non posso quindi che pregare gli onorevoli colleghi di voler approvare questo disegno di legge, così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, per l'assegnazione di altri 5 miliardi, per l'incremento di queste costruzioni.

PRESIDENTE. Desidero ricordare alla Commissione come in occasione della legge Aldisio, sia stato espresso un voto per l'aumento di questi stanziamenti in favore dell'U.N.R.R.A.—Casas.

GENCO. Personalmente sono favorevole a qualunque iniziativa tendente ad aumentare il numero delle case in costruzione. Ho sentito però dire, e vorrei dal Sottosegretario di Stato chiarimenti precisi in proposito, che l'U.N.R.R.A.—Casas ha costruito sì parecchie abitazioni, ma non ha ancora a tutt'oggi regolato i rapporti che intercorrono tra essa e i suoi inquilini, ai quali non si sa bene se gli appartamenti, i quartierini, le case siano stati dati in affitto, in uso, a riscatto, in proprietà. Non vi è a tutt'oggi alcuna regolamentazione giuridica di questi rapporti. È quindi strano per lo meno che noi andiamo a concedere altri fondi, quando ancora non sappiamo come sono stati assegnati gli appartamenti costruiti con i fondi già concessi. Su questo punto chiedo delucidazioni all'onorevole Sottosegretario, dopo di che regolerò in conseguenza la mia posizione e il mio voto.

TROLANO. Desidero dire semplicemente questo: in questa stessa riunione ci siamo occupati per ben due volte dello stesso argomento, quello cioè della costruzione di case con fondi dell'U.N.R.R.A. Esistono, con questa, molte altre leggi che siamo andati approvando. Orbene, tutti questi provvedimenti staccati fanno

credere al pubblico che noi andiamo facendo case all'infinito, il che non è vero. Si è detto fin da molto tempo che si doveva pensare a fare un organismo unico che avesse provveduto con mezzi adeguati a tali costruzioni. Non c'è d'altra parte dubbio che questo provvedimento sia uno dei migliori perchè tende a dare veramente le case ai contadini, cosa che fino ad oggi non era stata mai fatta.

Sono d'accordo nell'approvazione di questo disegno di legge, ma nello stesso tempo chiedo che si elabori e si emani un provvedimento unico per tutta la categoria dei senza tetto, in modo da andare incontro ad essi con misure concrete ed organiche.

TOMMASINI. Non bisogna dimenticare che questi 5 miliardi non sono del Tesoro italiano ma vengono prelevati dal fondo E.R.P. Io ho assistito alla inaugurazione delle case costruite dell'U.N.R.R.A.—Casas a San Donà di Piave e posso assicurare che si tratta di case modeste e decenti, che sono state date a famiglie che portavano scritta nelle loro masserizie la povertà.

BUIZZA, relatore. Voglio assicurare il collega Troiano che si tratta veramente di case costruite con criteri economici e dalle quali esula completamente il lusso. Per quanto si riferisce alla domanda fatta dal collega Genco, posso dire, poichè ho visto io stesso il bilancio relativo alla costruzione di un villaggio poi occupato di profughi giuliano-dalmati, che la delegazione dell'U.N.R.R.A.—Casas, dopo aver scelto le famiglie che dovevano andare ad occupare le abitazioni, ha loro preannunziato che sarebbe stato determinato il canone di affitto che avrebbero dovuto pagare. Io posso assicurare che l'immissione degli inquilini è avvenuta in novembre, ma non so se effettivamente il canone sia stato fissato e con quali criteri.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi sembra che la questione dovrebbe considerarsi già superata con le giustissime osservazioni che l'onorevole Presidente ha fatto poco fa. Qui si tratta della pura e semplice realizzazione di un voto espresso unanimemente da questa Commissione più volte, al fine di cercare nei limiti del possibile di far continuare l'attività di queste benemerite ente. L'U.N.R.R.A.—Casas aveva già esau-

rito i suoi fondi; si è riusciti a trovare questi altri 5 miliardi, per cui ora si può adempiere ad un voto espresso già tante volte. Bisogna anche aggiungere per maggior chiarezza che si tratta di 5 miliardi del fondo E.R.P. e non del tesoro italiano. La necessità che questo prelievo avvenga per legge deriva soltanto dagli accordi intercorsi per il Piano Marshall, in quanto i denari sono prelevati esclusivamente sul fondo E.R.P. Non si dimentichi che l'U.N.R.R.A.—Casas, quando fu costituita, disponeva esclusivamente di fondi erogati direttamente dagli americani.

Circa l'attività di questo ente non mi pare necessaria una ulteriore illustrazione, poichè tutti gli onorevoli senatori avranno avuto occasione di constatare *de visu* quanto bene essa ha fatto, specialmente nel senso desiderato proprio dal senatore Troiano. Infatti l'U.N.R.R.A.—Casas costruisce proprio nei piccolissimi paesi di montagna per la gente veramente più disgraziata e non si limita soltanto alla costruzione delle case ma assiste gli inquilini fornendoli anche di suppellettili, aiutandoli nella ricerca del lavoro, provvedendo con misure igieniche e sociali a loro favore, e in moltissimi altri modi.

Circa la questione sollevata dal senatore Troiano, riguardante le località dove questo ente svolge la sua attività, debbo rispondere che malgrado l'U.N.R.R.A.—Casas sia nata per andare incontro alle necessità dei senza tetto meno abbienti, colpiti dalla guerra, il che porterebbe con una interpretazione restrittiva ad intervenire soltanto là dove la guerra abbia provocato veri danni nel campo edilizio, tuttavia il raggio di attività dell'ente si è praticamente esteso. Per quanto riguarda, per esempio, la Basilicata, posso dire che, nel programma di utilizzazione di questi 5 miliardi, è compresa Matera con la previsione della costruzione di 200 alloggi, il che io credo significhi qualche cosa proprio in favore di quella povera gente che vive laggiù nelle caverne. Ripeto, questo si può fare con una interpretazione estensiva dell'attività costituzionale di questo Ente, poichè, in caso contrario, Matera non sarebbe rientrata nell'elenco delle località bisognose. Mi sembra quindi che si faccia tutto quello che è possibile a questo riguardo.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Genco, debbo dire che la trovo assolutamente fuoriluogo perchè l'importante è che si costruiscano delle case e che vi si mandi ad abitare della gente; se poi si debba adottare il sistema del contratto o meno, questa è cosa che può interessare l'ente ma non gli inquilini. D'altronde il senatore Genco non deve dimenticare che si tratta della gente più povera, più miserabile dal punto di vista economico, per cui anche il problema di dover far pagare qualche cosa deve essere esaminato e discusso con molta circospezione e cautela. Posso dire tuttavia che, nelle norme istituzionali dell'U.N.R.R.A.—Casas, è stabilito che queste abitazioni dovranno finire per diventare di proprietà degli inquilini, ma resteranno per ora in proprietà dell'U.N.R.R.A.—Casas, col pagamento di un canone più simbolico che reale da parte degli inquilini. E ciò poichè come corrispettivo di questo vero e proprio regalo, si richiede l'unica e naturale cautela di non procedere all'assegnazione definitiva in proprietà, se non dopo un periodo di tempo nel quale l'inquilino abbia dimostrato buona volontà nel conservare e nel mantenere la propria casa, e questo in concomitanza con quella attività di assistenza che l'U.N.R.R.A.—Casas svolge nei confronti dei propri beneficiari.

GENCO. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario, dichiaro di ritirare ogni mia precedente riserva e di votare a favore del disegno di legge.

TROIANO. Dopo l'esauriente spiegazione dell'onorevole Sottosegretario, della quale mi compiaccio, voglio soltanto osservare che sarebbe giusto si facesse una graduazione precisa in questa materia e nello stesso tempo si adeguassero le nostre leggi a questo sistema adottato dall'U.N.R.R.A.—Casas nell'assegnazione delle case. Quanto ha testè detto l'onorevole Sottosegretario mi convince ancor più che si rende necessario adottare nuovi criteri in proposito, abbandonando quelli seguiti fino ad ora.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 5 miliardi da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza U.N.R.R.A.-Casas, prima Giunta.

Tale somma è amministrata dalla predetta prima Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.